



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

110. Ancorche per oviare &c. Editto sopra la total Prohibitione d'ogni forte
di Quatrini di Rome Forastieri.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

ANNO
1696.

INNOCENTIUS DUODECIMUS.

281

ANNO
1696.

Contractu
super im-
mobilibus

do però le parti vogliono archiviarle, non altrimenti.

42. Per il contratto perpetuo fatto per Istromento, o poliza privata sopra cose immobili senza espressione di somma, perché non ne sia capace, o perché così siano d'accordo le Parti, si paghi un scudo solamente.

43. Per ogni sorte di mandato di Procura, anche si facesse per semplici Chirografi con la recognitione però della mano, si paghi per l'avvenire un giulio, eccettuati però quelli ad lites, in Urbe tantum, e quelli, che in qualsivoglia modo concernono l'interessi della Reverenda Camera, o che sono fatti da Signori Cardinali, e da Signori Chierici di Camera, o altri Camerali; E circa il paftato debba pagarsi la medesima Tassa per tutte quelle specie dell'istessi mandati di procura, nelle quali apparirà havercalcne volte esatto li Notarii il giulio dell'Archivio.

44. Per il Chirografo di Procura, che s'inserisce nell'Istrumento spettante all'Archivio, non si paghi cosa alcuna.

45. Per il mandato di procura di qualsivoglia sorte fatto extra Statum, per Istrumento pubblico, del quale se ne pigli breve Sommario in Archivio, si paghi un giulio solamente, ma essendo fatto per Chirografo, o per epistola si paghi un giulio di più carta per mercede della registratura di esse de verbo ad verbum nel libro delle procure extra Statum, che si tiene nell'Archivio, come si è praticato sin hora.

46. Per li compromessi con il laudo sopra cose stabilili, si osservi la Tassa degl'Istrumenti perpetui sino à due scudi.

47. Gl'Istrumenti delle Paci si devono archiviare.

48. Pergl'Istrumenti delle nomine, e presentazioni ad Beneficii, come per i professi de' medesimi Beneficii si paghi un giulio solamente.

49. Per la Copia, cheva rimessa in Archivio di ciascun Istrumento spettante all'Archivio, eccettuate le procure ad exigendum, & ad lites extra Urbem, delle quali se ne prende breve Sommario, come si è detto delle procure extra Statum, si paghi al Notario un giulio per carta di originale, quale sia almeno di righe ventidue, e sillabe ventidue per ciascuna riga da riconoscerli in caso di discordia tra le Parti dal Revisore, pro tempore, di detto Archivio Urbano conforme si dispone nelle vecchie provisioni al Cap. 35.

50. Finalmente per la lettura degl'Istrumenti, o Polize esistenti in detto Archivio, non si paghi cos'alcuna, non ostante qualsivoglia abuso in contrario.

Vogliamo per tanto d'ordine di Sua Santità, che li sopradetti Capitoli debbano essere da tutti quelli à chi spetta inviolabilmente osservati, e che il presente Editto affilo, e pubblicato nel luoghi soliti, e consueti di Roma, habbia forza, come se fosse stato à ciascheduno personalmente presentato. Dato dal Palazzo della nostra solita residenza, questo di 30. Settembre 1696.

L. Arcivescovo di Nicomedia Tes. Gen.

Innocentio Meola Commiss. Gen.

Francesco Antamoro Segret. e Canc. della
Rev. Cam. Apost.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Principis Apostolorum, Curia Innocentiana Montis Cittorii, in acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis, & conuentis Urbis per me Franciscum Antonium Simoncellum Apostolicum Cursem.

Pro D. Mag. Curs. Jo. Baptista de Comitibus.

Bullarium Romanum Continuatio Pars I.

A a 3

mente

Editto sopra la total Prohibitione d'ogni sorte di Quattrini di Rame Forastieri.

PALLUZZO Vescovo di Palestrina Cardinal Al-
tieri della S. R. C. Camerlengo.

CX.

Moneta
ærea aliena-
ni Status
eliminatur.

ANCORCHE per ovare all'intollerabil abuso, e disordine sopra l'introductione, e finalimento tanto in Roma, che nello Stato Ecclesiastico de Quattracci Forastieri, ne fosse stato da Nostri Predecessori, con più ediversi Bandi, prohibito l'Uso, e particolarmente con Bandi pubblicati sotto li 1. Settembre 1615. e 2. Agosto 1629, fossero affatto prohibiti tutti li Quattracci battuti in qualsiasi Zecca Forastiera, eccettuati quelli battuti nelle Zecche di Bologna, e Ferrara, quali solamente si fossero potuti spendere in dette Città, e nella Provincia di Romagna, e dette Prohibitioni fossero state poi rinnovate con altri Editti pubblicati fino al 1673. Non dimeno per impedire una così perniciosa introduzione de Quattrini sudetti, e per togliere al possibile ogni strada, e modo à chi per privato interesse, e con illecito guadagno, in pregiudizio del Publico Commercio, poco curando le Pene nelli sudetti Editti comminate, procurava una simile introduzione, fosse con Bando da Noi pubblicato sotto li 18. Maggio 1677. dichiarato, che ciascun Quattrino di qualifica forte, e Lega, ancorche di puro Rame, battute tanto nelle Zecche Forastiere, quanto in Bologna, e Ferrara, dovesse ripartirsi del Valore di un mezzo Quattrino Papale, e non più, e che non potessero in avvenire spenderfi, ne darsi, se non in maniera, che ogni due di essi Quattrini venissero computati alla ragione di uno de Quattrini Papali, talmente, che in Roma, & in tutti li Luoghi, Castelli, Terre, e Città, tanto mediataamente, che immediatamente sottoposte alla S. Sede, non si potessero in qualsivoglia modo, né per qualunque pretesto, e causa spenderfi, né contrattarsi li detti Quattrini Forastieri, e di Bologna, e Ferrara, se non per la metà meno del Valore, per cui fin dall'ora erano stati generalmente spesi, e contrattati: Essendosi in oltre poi con altro Editto parimente da Noi pubblicato sotto li 16. Aprile 1678. specificato, quali fossero li Quattrini, che per esser di buona Lega si permetteva spenderli per mezzo Quattrino Papale, che erano li Quattrini di Bologna, e Ferrara, quelli di Francia, quelli di Venetia detti Soldini, e quelli della Mirandola, e successivamente anco il simile rinnovato con altri Editti pubblicati sotto li 14. Agosto 1693. & in ultimo luogo sotto li 7. Aprile del corrente Anno.

§. 2. Vedutosi tuttavia, che con tali Editti, e Provisioni, non solo non si è potuto riportarne l'intento, & il fine per il quale sono stati pubblicati, ma quel che è peggio, si è dato luogo alla temerità di molti, che poiposte ogni stimolo di coscienza, & ogni riguardo del danno del Publico al lor privato, e dannabile interesse, si sono fatti lecito nell'atto della Publicatione degli sudetti ultimi Editti, e nel tempo à loro prossimo, di far grosse raccolte degli detti Quattrini anco per le Città, Terre, e Luoghi dello Stato, pigliandone à due per uno, e smaltendoli poi con il tratto, e beneficio del tempo ad uno per uno, E volendosi in ogni conto porre il dovuto rimedio ad un tale inconveniente, radunatisi più volte a questo effetto in Casa di Monsignor Illustrissimo Presidente della Zecca una Congregatione Particolare deputata specialmente dalla Santità di Nostro Signore.

§. 3. Quindi è che d'ordine espresso datoci a bocca dall'istessa Santità di Nostro Signore, à cui preme sommamente la cura di levare in tutto, e per tutto un simile abuso, e per l'Autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato, e Risolutioni prese in detta Congregatione; Ordiniamo, & espresla-

mente comandiamo, che nel termine di due mesi prossimi dalla Publicatione del presente Editto in Roma, e suo Distretto, e di tre mesi prossimi dalla Publicatione del medesimo in altre Città, Luoghi, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico fuori del Distretto mediamente, & immediatamente soggetti, s'intendano affatto in tutto, e per tutto prohibiti, e banditi irremissibilmente tutti li Quattrini, e mezzi Baiocchi di qualsiasi forte, e Lega, & ancorche siano di puro Rame, tanto battuti in qualunque Zecca Forastiera, quanto in Bologna, e Ferrara, come in effetto con il tenore del presente Editto, Prohibiamo affatto, e bandiamo tutti li detti Quattrinacci, e mezzi Baiocchi, in modo che per l'avvenire doppo il tempo come sopra prefisso, non possano in verunmodo, né sotto qualsiasi pretesto, o causa ritenersi, spenderisi, riceversi, e contrattarsi non solo in Roma, ma anco in tutto lo Stato Ecclesiastico come sopra (eccetto che nelle Città di Bologna, e Ferrara, e nella Provincia di Romagna, come appresso si dirà) permettendosi solamente in essa Città di Roma, e nello Stato, l'uso delle soli Quattrini, e mezzi Baiocchi, che si stampano nella Zecca di Gubbio, e che comunemente si dicono Quattrini Papali, sotto pena a chi contravenisse doppo il termine come sopra assegnato, tanto in ritenerne, come in riceverne, e spendere li detti Quattrini, e mezzi Baiocchi prohibiti, non solo della perdita di essi, e di scudi dieci per ciascun Quattrino, che se li trovasse, ma anco di tre tratti di corda da darfeli irremissibilmente, & altre pene pecuniarie, e corporali anco maggiori ad arbitrio Nostro, e di Monsignor Presidente della Zecca, all'esecuzione delle quali si procedera con ogni rigore, ne si ammetterà veruna scusa a qualunque Artista, o Bottegario di haver preso, o ritirato inauedutamente li detti Quattrini prohibiti, come ne meno di non haverli presi loro, ma li loro Garzoni, Fattori, e Ministri. Auertendo ogn'uno, che passato il sopradetto termine si mandaranno gli Offiziali, & Esecutori, & altri, tante volte quante occorrerà a far le cerche, e perquisizioni per le Botteghe, e Case, e tutti quelli Quattrini prohibiti che troveranno, li acquistaranno, e guadagnaranno per se li medesimi Offiziali, & Esecutori, alle denuntie delli quali si darà piena fede con la depositione d'un sol Testimonia idoneo, & il simile si praticerà con qualsiasi Accusatore, che dala notizia dellli Contraventori, poiche tutti li Quattrini prohibiti, che mediante la sua rivelatione si troveranno, ancorche ascendessero a qualsiasi notabil quantità, si applicaranno, e si divideranno tra esso, e l'Esecutore, e fara tenuto segreto; Con questo però, che tanto gl'Accusatori, quanto gl'Esecutori debbano denuntiare ne gli Atti dell'infrascrifto Notaro ciascuna inventione che si farà, perché Monsignor Presidente possa dare quelliordini, che stimara opportuni per il sudetto effetto.

§. 4. In oltre comandiamo, che durante il sopradetto termine di due mesi in Roma, e suo Distretto, e di tre mesi in altre Città, Terre, Castelli, e Luoghi dello Stato Ecclesiastico mediate, & immediatamente soggetti, come sopra prefisso, possano li sopradetti Quattrini prohibiti spenderisi, e secondo l'ultimo Bando publicato li 7. Aprile prossimo passato, riceversi a mezzo Quattrini l'uno, è tanto, acciò che ogn'uno sappia come possa far esito della sudetta moneta prohibita, Ordiniamo, che in Roma, e suo Distretto, debbano quelli, che li haveranno, dentro il sudetto termine di due mesi, haver portati li sudetti Quattrini al Banco de'Signori Corfanego, e Granelli Zecchieri di Roma, da' quali riceveranno per ogni venti Baiocchi di detta moneta prohibita, Baiocchi undici di buona moneta; E fuori di Roma, e suo Distretto, Vogliamo che tutte le Communità de'Luoghi, Castelli, Terre, e Città sudette, dentro il termine a loro parimente come sopra assegnato, debbano fare raccolgere tutti li Quattrini come sopra prohibiti, e banditi,

e mandarli subito a loro spese in mano del Tesoriere Camerale di ciascuna Provincia, dal quale gli faranno pagati come in Roma per ogni venti Baiocchi di detti Quattrini prohibiti, Baiocchi undici di moneta buona, e paſſati li sudetti termini respectivamente, quelli che li spenderanno, riceveranno, contrattaranno, riterranno, s'intenderanno incorsi nelle pene sopradette senza veruna remissione. ne si ammetteranno pretesti di qualsivoglia forte.

§. 5. Dichiardando, che nella sopradetta Prohibitione non intendiamo, che siano comprese le soprannominate Città di Bologna, e Ferrara, e la Provincia di Romagna, rispetto però solamente alli Quattrini battuti nelle medesime Città di Bologna, e Ferrara, quali Vogliamo, che in esse Città, e Provincia solamente possano spenderisi, e contrattarsi a ragione di sei quattrini al Baiocco, come di presente si costuma; Fuori de quali Quattrini, e di quelli stampati nella Zecca di Gubbio, che comunemente si dicono Papali, Vogliamo, che tutti gli altri Quattrini Forastieri di qualsiasi forte, restino totalmente prohibiti nell'itesima Città di Bologna, e Ferrara, e Provincia di Romagna, e si osservi in tutto, e per tutto ciò, che di sopra viene disposto sopradetti Quattrini Forastieri, e non altrimenti, esfendo così mente, e volontà precisa della Santità di Nostro Signore.

§. 6. Per togliere poi affatto l'uso dellli sudetti Quattrini prohibiti, e per impedire al possibile l'introduzione di quelli in Roma, come in tutto lo Stato Ecclesiastico, Ordiniamo, & espressamente comandiamo, che passati li sopradetti termini respectivamente come sopra prefissi, & assegnati, qualunque Persona di qualsiasi stato, grado, e condizione, niuna eccettuata, che si trovarà, che facesse incetta degli sudetti quattrini prohibiti, e banditi, dentro la Città di Roma, e di ogn'altro Luogo, e Città dove si trovasse, incorra nella pena della Galera per cinque anni. Et chiunque come sopra, che ne facesse incetta da Luogo a Luogo dentro lo Stato Ecclesiastico, incorra nella pena della Galera per dieci anni. E chi in qualsivoglia modo, e per qualsiasi strada introducesse per se stesso, o per mezzo d'altri li sudetti quattrini prohibiti dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsiasi Luogo forastiero, incorra nella pena della Galera in vita: All'esecuzione delle quali pene si procedera irremissibilmente, e con ogni rigore, anco per inquisitione. Volendo che chiunque accusara, è dala notitia di tali Contraventori, di tutta quella quantità di quattrini, che mediante la sua relazione si trovara appresso li detti Incettatori, & Introduttori, ne guadagnino il terzo libero, e franco per se, & il restante resto applicato alla Rev. Camera Apostolica, con qualche partecipazione anco all'Esecutore ad Arbitrio Nostro, e di Monsignore Presidente della Zecca. Dichiardando, che per Incettatore, fara tenuta, e riputata per gli effetti sudetti ogni e qualunque persone come sopra alla quale da gli Esecutori, & altri, fosse trovata maggior quantità di dieci scudi delle sudetti quattrini prohibiti, passati li sopradetti termini come sopra respectivamente assegnati. Incaricando strettamente a tutti li Vice-Legati, Governatori, e Podestà di qualsiasi Città, Terra, Castello, e Luogo dello Stato Ecclesiastico, e loro Luogotenenti, & Auditore l'esecuzione del presente Bando, e di quanto in quello si contiene.

§. 7. Et acciò che niuno possa allegare ignoranza di quanto come sopra viene disposto. Vogliamo, & Ordiniamo, che in Roma dentro il termine di quindici giorni doppo la publicatione del presente Editto, e fuori di Roma dentro il termine di un mese doppo tal publicatione nelli Luoghi, Castelli, Terre, e Città dello Stato, debbano tutti gli Osti, Macellaroli, Fruttaroli, Pizzicaroli, Erbaroli, Artebianchi, Mercanti, Merciari, Spetiali, Drogheri, Sem-

plicisti,

plicisti, Orzaroli, Candelottri, Pesciovendoli, Salumari, Saponari, Oglarari, Fornari, Vermicellari, Acquavitari, Tabaccari, & ogt' altro Artista, prendere una copia del presente Banco, e quella tenerla affisa in luogo visibile nelle loro Botteghe, sotto pena di scudi 50. moneta da applicarla la metà alla Rev. Camera Apostolica, & il resto da diversi tra l'Esecutore, & Accusatori ad arbitrio come sopra.

¶. 8. E nondimeno affiso, che sarà il presente Editto in Roma alle Porte della Basilica di S.Gio: Laterano, in Campo di Fiore, & altri luoghi soliti, e consueti, e fuori di Roma alle Porte della Chiesa Principale, e del Palazzo, ò Casa, dove si rende ragione in ciascun Luogo, Castello, Terra, e Città, astringa ogn'uno, come fé personalmente gli fosse stato intimato. Dato in Roma nella Camera Apostolica questo di 24. Ottobre 1695.

Maffeo Farsetti Chierico di Camera, e Presidente della zecca.

Innocentio Meola Commis. Generale.

Domenico Liberati Segr. e Canc. della C. A.

Die, mensi, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum fuit ad valvas Curie Innocentiane, ac in acie Campi Flora, & in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Franciscum Perennum Apostolicum Cursorem.

Jo. Baptista Faina Mag. Curs.

CXI.

E D I C T U M .

Super Reditu Religiosorum, Apostatarum, & Fugitorum ad eorum cuiuslibet Religionem, ac pœnam, & poenitentiarum condonatione.

LEANDER miseratione Divina Tit. SS. Nerei, & Achillei S. R. E. Presbyter Cardinalis Colloredus Sanctiss. D. N. Papa, & Sedis Apostolica Major Pœnitentiarus.

Apostata Regulares invitantur redire ad Ordines.

CUM hoc tempore indisti Universalis Jubilei Sanctiss. D. Noster INNOCENTIUS Papa XII. Suorum Prædecessorum exemplo fel. rec. Urbani Papæ VIII. & Clementis X. inherenter, pietatis sua visceria etiam erga Regulares sue professionis defortores aperte, illosque ad Christi Domini Ovile reducere, ac eorum quemlibet sua cuique Religioni restituere paterno zelo concupiscat. Nobisque sua dignationis charitatem vocis oraculo manifestam facere commiserit; Nos, qui ejusdem Sanctissimi D. Nostri Papæ Pœnitentiarie curam gerimus, Sanctitatis Suæ benignissimas voluntati obtemperando, tenore præsentium indicimus, ut Regulares Apostatae, & Fugitivi cuiuscumque Ordinis, & Religionis tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Congregationis, Societas, & Instituti, qui citra Montes intra quatuor menses, ultra verò Montes intra octo menses a præsentium publicatione inchoandos, sua sponte ad suam quique Religionem redierint, pœnam, & poenitentiarum omnium tam inflistarum, quam infligendarum propter Apostasiam, remissionem, atque impunitate allegantur; Ita tamen, ut debent à Superioribus, quibus se præsentaverint, humiliter absolutionem petere, culpamque suam coram eisdem faceri, emendationemque polliceri: Ipsi verò Superiores, ut benignè illos recipere, abfolvere, ac pœnas, & poenitentias ipsis remittere, paternaque illos charitate complecti, ut veri obedientiae filii erga mandata, & Litteras Apostolicas teneantur. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, necnon quarumcunque Religionum, seu Ordinum Mendicantium, vel non Mendicantium, Congregationis,

Societatis, & Instituti privilegiis, ceterisque contraria quibuscumque. Ut autem præsentes Literæ omnibus facilis innotescant, hortamur in Domino Venitabiles in Christo Patres, Apóstolica Sedis Nuncios, Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, aliosque Ecclesiæ Antifites, & locorum Ordinarios, ut illas quanto citius publicari, & exequutioni demandari faciant. Dat. Romæ in Sacra Pœnitentiaria Anno à Nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1691. die verò prima Decembrii Pontificatus Sanctiss. in Christo Patris, & D. N. D. Innocentii Divinæ Providentiæ Papæ XII. anno ejus Primo

L. Card. Colloredus Major Pœnitentiarus.

Hieronymus Certus S. P. Secr.

Die, mensi, & anno quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit in Acie Campi Flora, & aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Sebastijnum Vafellum Apostolicum Cursorem.

Franciscus Perinus Magister Curs.

CXII.

Apostatae invitantur redire ad Ordinem sub condonatione omnium delictorum, & reintegratione ad gradus primitos.

Decretum de Apostatis, & Fugitivis auctoritate SANCTISSIMI D. NOSTRI INNOCENTII PP. XII editum de prima Martii 1693.

Congregatio particularis à Sanctiss. Domino Nostro deputata Eminentissimorum S. R. E. Cardinalium Carpini, Casanati, Mariscotti, de Norfolia, de Laurea, de Aguirre, & Colloredi censuit auctoritate sibi specialiter à Sanctissimo Domino Nostro attributa infra scriptum Decretum gratiosum pro hac vice tantum absque spe ulterioris industi promulgaris, ac respectivè indulgeri Apostatis, & Fugitivis hac quæ sequitur formâ.

Quotquot de Regularibus Apostatis, & Fugitivis quorumcunque Ordinum, vel Congregationum, Monasteriorum, Conventuum, Collegiorum, Domorum, vel locorum Regularium ubique existentium, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, à propria Religione apostataverint, etiamsi à Fide Catholica delapsi sese inhdelitatis, vel utcumque hereticae communionis contagione macularint, si citra Montes intrâ sex menses, ultra Montes infîa annum, extra Europam ad tres annos à die publicationis præsentium in Urbe inchoandos, resipuerint, & ad propriam Religionem redire, vel ad aliam etiam laxiorem transfire, in qua tamen vigeat Claustralis, & Regularis observantia, & respectivè ad Fidem Catholicam, seu ad illius communionem reverti. Deo dante, voluerint, sequaque præsentaverint alicui, sive Nuncio Apostolico, sive Episcopo, sive Inquisitori, sive, si ad illos facilis non sit accessus, Vicario Apostolico, aut Præfecto Missionum illius Regionis, in qua degunt, quem ipsi elegerint, veniamque coram eo humiliter petierint, & si à Fide delapsi fuerint, omnes errores ab Ecclesia Catholica damnatos detestati fuerint, & abjuraverint in forma solita, ab eodem ut supra, per ipsos electos à quibusvis sententiis, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, salvo tamen Jure Partium, & Fisci, quibus quomodolibet innodati exciterint, Apostolica auctoritate, quam Sanctissimus Dominus Noster prædictis, & singulis de speciali gratia ad hunc effectum impertinet, absolvit, & in communionem Catholicam recipi, & super irregularitate quadam exercitum Ordinum per eos ratione Apostatae, & lapsus à Catholica Fide in heresim, vel ex violatione censurarum dumtaxat contracta, dispensari possint, & valeant, suspenso tamen prædicto exercitio Ordinum, dum extra Claustra permanescant, & Religionem ingressi non fuerint, ac premissâ poenitentia salutari excessibus congruâ, condonationem, & remissionem, impunitatemque omnium delictorum, salvo semper Jure tertii, tam ante, quam post Apostasiam commissorum, consequantur,